

**Decreto esecutivo  
concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali  
valevole per il 2026**

del 19 novembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

**decreta:**

**Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 240 LT)**

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I rata di acconto il 1° maggio 2026

per la II rata di acconto il 1° luglio 2026

per la III rata di acconto il 1° settembre 2026

rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e art. 247 LT)**

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Accrediti dell'imposta preventiva**

**Art. 4** L'imposta preventiva sui crediti fiscali sorti a partire dal 2022 è accreditata nel conteggio d'imposta del relativo anno fiscale con data valuta della notifica di tassazione.

**Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

<sup>2</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Trattenuta dell'imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**Importi minimi: rinuncia alla riscossione** (art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.

**Validità temporale dei tassi di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>Il tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Acconto equo**

**Art. 10** <sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito** (art. 253a LT)

**Art. 11** Sulle somme di deposito rimosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

**Entrata in vigore**

**Art. 12** Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Pubblicato nel BU **2025**, 308.

Allegato

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme rimosse in eccedenza	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte	Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
2026	3.50	0.25	0.10	0.25
2025	3.50	0.25	0.10	0.25
2024	3.50	0.25	0.10	0.25
2023	2.50	0.10	0.10	0.10
2022	2.50	0.10	0.10	0.10
2021	2.50	0.10	0.10	0.10
2020	2.50	0.10	0.10	0.10
2019	2.50	0.25	0.10	0.25
2018	2.50	0.25	0.10	0.25
2017	2.50	0.25	0.10	0.25
2016	2.50	0.50	0.25	0.25
2015	2.50	1.50	0.25	0.25
(dal 01.04.				

al 31.12.2015)				
2015	2.50	1.50	0.25	1
(dal 01.01.				
al 31.03.2015)				
2014	2.50	1.50	0.25	1.50
2013	2.50	1.50	0.25	
2012	2.50	2.50	1	
2011	2.50	2.50	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.50	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	
2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.50	
2001	4.50	4.50	2	
2000	4	4	1.50	
1999	4	4	1.50	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.50	
1995	5	5	3.50	

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.